



CITTÀ DI PESCARA

COMUNE DI PESCARA

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che il fenomeno delle "unioni civili" o "unioni di fatto" trova un sicuro fondamento costituzionale negli articoli 1, 3 e 29 della Costituzione, in quanto l'unione civile non si pone in contrasto con la famiglia così come riconosciuta e garantita dalla Costituzione all'articolo 29, posto che "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" e pertanto, nel riconoscere e sottolineare il valore e l'importanza della famiglia non esclude all'evidenza il sorgere o l'esistenza di atti e formazioni sociali (previste e tutelate dall'articolo 3 della Costituzione) le cui finalità siano ritenute meritevoli di tutela e non contrastanti con i principi costituzionali;
- Considerato che già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell'articolo 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto, dal momento che, come rilevato anni or sono dalla Corte Costituzionale, "un consolidato rapporto, ancorché di fatto non appare, anche a sommaria indagine, costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti. Intrinseche manifestazioni solidaristiche» (articolo 2 della Costituzione) (2-Corte Cost.18/11/1986, n. 237);
- Considerato, altresì, che ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;
- Rilevato, pertanto, che fermi restando i registri previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico, il Comune possa istituire uno o più elenchi per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;
- Considerato, pertanto, che l'iscrizione in tali elenchi particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'Amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela;
- Ritenuta, pertanto, l'opportunità per i motivi innanzi espressi di disporre la tenuta, presso un apposito ufficio, di un elenco dove iscrivere, seguendo la



CITTÀ DI PESCARA

COMUNE DI PESCARA

distinzione operata dalla legge, le persone legate da vincoli non "legali" (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela) ma solamente da "vincoli affettivi";

ed inoltre,

- Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del provvedimento;
- Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo 267/00 dal Dirigente del Servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, nonché il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 55 comma 2 dello Statuto e degli artt. 61.2 e 69.1 del Regolamento del Consiglio Comunale come da scheda allegata;
- Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente in data che si allega;
- Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

- 1. per le motivazioni esposte in premessa ed al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana, di istituire un Registro delle unioni civili presso un apposito Ufficio comunale, individuato dalla Giunta entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione;**
- 2. di dare atto che il Registro di cui è innanzi cenno non ha alcuna relazione o interferenza con i Registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l'ordinamento anagrafico o di stato civile;**
- 3. di fissare i seguenti criteri ai quali la Giunta dovrà attenersi nel regolare la tenuta del Registro:**

a. l'iscrizione nel Registro può essere chiesta da:

- 1. due persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi, coabitanti da almeno un anno ed aventi dimora abituale nel comune di Pescara;**
- 2. due persone coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale ed aventi dimora abituale nel comune di Pescara;**

b. le iscrizioni nel Registro avvengono solamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'Ufficio



CITTÀ DI PESCARA

COMUNE DI PESCARA

- comunale competente e corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti sopra indicati ai numeri 1) e 2);**
- c. il venir meno della situazione di coabitazione e di dimora abituale nel comune di Pescara o della reciproca assistenza morale e/o materiale produce la cancellazione d'ufficio dal Registro, la quale avviene altresì dietro richiesta di uno o di entrambe le persone interessate;**
 - d. per i fini consentiti dalla legge ed a richiesta degli interessati, l'Ufficio comunale competente attesta l'iscrizione nel Registro.**
- 4. di dare atto che detto provvedimento non comporta impegno di spesa.**